

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Benevento - **Decreto dirigenziale n.06 del 08 febbraio 2010 – D.Lgs.vo 152/06 - art. 242 – POR CAMPANIA 2000-2006 - Misura 1.8 – D.D. 208 del 03.04.06 - D.D. n. 911 del 07.11.06 – Approvazione risultanze Piano di Caratterizzazione e documento di analisi di rischio - Comune di Santa Croce del Sannio (BN) – Discarica Chiusa Barricelli - Cod. Sito CSPI 2069C001.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;

l'art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l'autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;

il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 pubblicato sulla S.O. n. 24 del 29.01.08 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

con Decreto Dirigenziale n. 106 del 18/06/2007 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione della Discarica in oggetto;

CONSIDERATO CHE

il Comune di Santa Croce del Sannio con nota n. 720 del 04.05.09 integrata con documentazione presentata con nota n. del 25/08/09 ha trasmesso le risultanze del Piano di Caratterizzazione e il documento di analisi di rischio per la relativa approvazione;

in data 15/07/09 è stata svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria nella quale è pervenuto il solo parere ARPAC con nota n. 2884 del 15/07/09 con cui si chiedono le integrazioni ed in particolare:

rimodulare la rappresentazione cartografica delle contaminazioni riscontrate e considerare anche quelle riscontrate nelle indagini preliminari;

allegare la schermata del modello concettuale; inserire nell'analisi di rischio parametri sito – specifici più appropriati;

calcolare le CSR;

il Comune di Santa Croce del Sannio ha trasmesso con nota n. 2623 del 10.08.09 le integrazioni;

in data 14.10.09 è stata svolta una ulteriore Conferenza dei Servizi Istruttoria con le seguenti conclusioni:

l'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento con nota n. 4192 ha chiesto il rinvio in quanto la documentazione integrativa non risultava corrispondente alle integrazioni richiesta;

il Comune di Santa Croce del Sannio ha trasmesso con nota del 24/12/09 le ulteriori integrazioni richieste;

RILEVATO CHE

in data 21.01.10 è stata svolta la Conferenza dei Servizi Decisoria con le seguenti conclusioni:

- nel sito non sono state apportate ulteriori quantità di rifiuti o altre fonti di inquinamento che abbiano potuto alterare i dati delle risultanze della caratterizzazione effettuata;
- l'area non è sottoposta a sequestro giudiziario;
- la proprietà dell'area è di tipo pubblica;

che al momento non vi sono determinazioni circa il cambiamento della destinazione d'uso che attualmente è "zona E1 – Agricola ";

sulla stessa area non grava alcun vincolo;

per ciò che concerne il suolo si hanno superi delle CSC relativamente al rame e nichel, il solo nichel non validato dall'ARPAC ma che viene considerato per il principio della massima cautela e che applicando l'analisi del rischio si hanno superamenti delle CSR per il parametro nichel, con riferimento al ricettore ambientale risorsa idrica sotterranea e pertanto necessita dell'intervento di bonifica;

per le acque sotterranee, risultano contaminate sulla base del campione ARPAC e del Comune per cloroformio, manganese, cadmio, nichel; 1,1, 2,2, tetracloroetano; 1,1,2 tricloroetano; 1,2,3, tricloropropano; cromo totale; esaclorobutadiene; piombo; mercurio; tallio di cui non validati dall'ARPAC cromo totale; esaclorobutadiene; piombo; mercurio; e tallio; di cui non risultano validati dall'ARPAC manganese; triclorometano (cloroformio) ma che tutti, saranno considerati nell'intervento di bonifica, per il principio della massima cautela, che si rende necessario in applicazione del D.Lgs. 4/08;

nella stessa Conferenza dei servizi veniva:

espresso parere favorevole dall'ARPAC con nota n. 328 del 20.01.10;

espresso parere favorevole dell'ASL BN1 con la necessità di effettuare l'intervento di bonifica entro breve termine;

PRESISARE CHE è stato acquisito l'assenso della Provincia di Benevento e dell' Autorità di Bacino – Liri Garigliano Volturno ai sensi dei comma 7 e 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in quanto né prima né durante la Conferenza ha fatto pervenire alcuna comunicazione entro i termini di conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria.

VISTO

l'art. 242 D.Lgs.vo 152/06;

l'art. 43 bis D.Lgs. 4 Gennaio 2008;

il D.D. n. 106 del 18/06/2007 ;

Decreto Dirigenziale n. 1 del 22 Gennaio 2008;

La D.G.R. 3466 del 3 giugno 2000;

Il D.D. n. 02 del 27.01.2009 dell'AGC 05;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente.

DECRETA

DI APPROVARE, così come approva, le risultanze Piano di Caratterizzazione e documento di analisi di rischio - Comune di Santa Croce del Sannio (BN) – Discarica loc. Chiusa Barracelli - POR Campania 2000/2006 – Misura 1.8 - cod. Sito CSPI 2069C001 da cui si evince una contaminazione:

- per ciò che concerne il suolo si hanno superi delle CSC relativamente al rame e nichel, il solo nichel non validato dall'ARPAC ma che viene considerato per il principio della massima cautela e che appli-

cando l'analisi del rischio si hanno superamenti delle CSR per il parametro nichel, con riferimento al riceettore ambientale risorsa idrica sotterranea e pertanto necessita dell'intervento di bonifica;

- per le acque sotterranee, risultano contaminate sulla base del campione ARPAC e del Comune per cloroformio, manganese, cadmio, nichel; 1,1, 2,2, tetracloroetano; 1,1,2 tricloroetano; 1,2,3, tricloropropano; cromo totale; esaclorobutadiene; piombo; mercurio; tallio di cui non validati dall'ARPAC cromo totale; esaclorobutadiene; piombo; mercurio; e tallio; di cui non risultano validati dall'ARPAC manganese; triclorometano (cloroformio) ma che tutti, saranno considerati nell'intervento di bonifica, per il principio della massima cautela, che si rende necessario in applicazione del D.Lgs. 4/08;

PRECISARE CHE

così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 il Comune di Santa Croce del Sannio dovrà sottoporre allo scrivente Settore Provinciale, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica;

NOTIFICARE, il presente Decreto al Comune di Santa Croce del Sannio (BN).

INVIARE copia del presente Decreto all'A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente – NAPOLI; - Alla Provincia di Benevento; All'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento; All'ASL Bn1; All'Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno; Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott. Antonello Barretta